

**I principali provvedimenti attinenti il sistema scolastico e formativo
presenti nella legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017, n. 205)**
(scheda aggiornata al 09.01.2018)

FILIERA PROFESSIONALIZZANTE

➤ **Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) anche in modalità duale**

Comma 110

A decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

- a. **euro 189.109.570,46** all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- b. **euro 75 milioni** al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendi stato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
- c. **euro 15 milioni** al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- d. **euro 5 milioni** per l'anno 2018, 15,8 milioni di euro per l'anno 2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- e. **euro 5 milioni** per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali è dovuto un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Comma 111

All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, il comma 2 è abrogato.

Comma 112

Limitatamente all'esercizio finanziario 2018, le risorse di cui al comma 110, lettera b), sono incrementate di **euro 50 milioni** a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Comma 221

Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di **2 milioni di euro** a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 per la promozione e il coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonché per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

Comma 628

Alle misure del Programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», relativo alla programmazione 2014/2020, di cui alla decisione C (2014) 9952 della Commissione, del 17 dicembre 2014, partecipano anche le **istituzioni formative accreditate** dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che fanno parte della Rete nazionale delle scuole professionali, di cui all'articolo 7 comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per il raggiungimento degli scopi ivi indicati.

➤ **Istruzione Tecnica Superiore (ITS)**

Comma 67

Per consentire al sistema degli Istituti tecnici superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di incrementare l'offerta formativa e conseguente mente i soggetti in

possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, il Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è incrementato di **10 milioni di euro** nell'anno 2018, **20 milioni di euro** nell'anno 2019 e **35 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo.

Comma 68

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, senza maggiori oneri, i **requisiti** che gli Istituti tecnici superiori devono possedere al fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalità di rilascio del predetto diploma.

Comma 69

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono integrati gli **standard organizzativi e di percorso** degli Istituti tecnici superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, correlato anche al processo Industria 4.0.

SCUOLA PARITARIE¹

È utile il confronto tra quanto previsto dalla [legge di bilancio 2017](#) e dalla [legge di bilancio 2018](#), con riferimento agli anni precedenti.

Per l'anno 2018: "*Scuola/Paritarie, la legge di bilancio taglia i fondi: nuovo schiaffo al pluralismo*", così Roberto Pasolini in Il Sussidiario 8 gennaio 2018.

Legge di bilancio 2017, L. 11 dicembre 2016 n. 232	Legge di bilancio 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205
• Comma 616: 23,4 milioni di euro a sostegno degli alunni con disabilità; • Comma 619: 50 milioni per scuole materne paritarie; • Comma 617: importo massimo per studente soggetto a detrazione Irpef del 19% è fissato a - 564 euro per il 2016; - 717 euro per il 2017; - 786 euro per il 2018 e 800 euro per il 2019.	• Anno 2001: contributo dello Stato: 535 milioni di euro • Anno 2016: contributo dello Stato: 494 milioni di euro • Anno 2017: contributo dello Stato: 570 milioni di euro • Anno 2018: contributo dello Stato: 510 milioni di euro (compresi i 23 milioni per l'handicap)

¹ Fonte: Il Sussidiario, 8 gennaio 2017, di Roberto Pasolini

- **Comma 591**

Armonizzazione retribuzione dirigenti scolastici con gli altri dirigenti della PA

Nell'ambito del fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, è istituita un'apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Le suddette risorse, a regime, dovrebbe determinare un aumento della retribuzione dei dirigenti scolastici di circa 400 euro mensili.

- **Comma 592**

Valorizzazione docenti

Nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, è istituita una sezione con lo stanziamento di 10 milioni nel 2018, 20 nel 2019 e 30 a decorrere dal 2020, che si aggiungono alle risorse disponibili per il rinnovo contrattuale del personale docente delle scuole.

Il fondo servirà per valorizzare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale, i docenti che si impegneranno particolarmente nella formazione, nella ricerca, nella sperimentazione didattica o che raggiungeranno particolari risultati nella diffusione nelle scuole di modelli di didattica per lo sviluppo delle competenze.

- **Commi 594-601**

Norme qualifica educatore socio-pedagogico, pedagogista ed educatore socio-sanitario

La qualifica di **educatore professionale socio-pedagogico** è attribuita a chi consegue un diploma di laurea nella classe di laurea L-19, Scienze dell'educazione e della formazione.

La qualifica di **educatore professionale socio-sanitario** è attribuita a chi consegue un diploma di laurea abilitante nella classe di laurea L/SNT/2, Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità n. 520/1998.

La qualifica di **pedagogista** è attribuita a chi consegue un diploma di laurea magistrale abilitante nelle classi di laurea magistrale:

- LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi;
- LM-57, Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
- LM-85, Scienze pedagogiche;
- LM-93, Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.

La legge prevede delle disposizioni particolari per chi, alla data di entrata in vigore della medesima, si trova in determinate condizioni o è in possesso di determinati titoli:

A. In via transitoria,

acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, in seguito al superamento di un corso di formazione per complessivi 60 CFU (corso che va intrapreso entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, 1 gennaio 2018), coloro che, alla data del 1° gennaio 2018, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a. inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- b. svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi;
- c. diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale;

B. Acquisiscono

la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data del 1° gennaio 2018, siano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali educativo, formativo e pedagogico e abbiano un'età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio ovvero abbiano almeno venti anni di servizio;

C. Possono continuare

ad esercitare l'attività di educatore coloro che, alla data del 1° gennaio 2018, abbiano svolto la medesima attività per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi.

- **Comma 602**

Supplenze brevi personale ATA

Le nuove disposizioni derogano a quanto previsto dal comma 332 della legge n. 190/2014, secondo cui per le supplenze brevi degli AA e AT le scuole:

- non possono nominare supplenti in sostituzione degli assistenti tecnici;
- non possono nominare supplenti in sostituzione degli assistenti amministrativi, eccetto nei casi in cui la scuola abbia in organico di diritto meno di tre unità di tale personale.

² Fonte: sito www.disal.it (pagina del 5 gennaio 2018)

Alla luce delle nuove disposizioni (comma 602), invece, le scuole, per le supplenze brevi (malattia, maternità...), possono sostituire gli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

- **Comma 603**

Proroga graduatore di merito concorso 2016

Le graduatorie di merito del concorso 2016, come stabilito dalla legge n. 107/2015 (il cui comma 113 ha modificato l'articolo 400 del testo unico, D.lgs. 297/94), hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia alla scadenza del triennio.

La validità delle suddette graduatorie di merito del concorso 2016 è prorogata di un anno, per cui le medesime saranno vigenti per quattro anni, a partire dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse.

- **Comma 604**

Assunzione idonei

La legge n. 107/2015 ha previsto che le graduatorie di merito dei concorsi siano costituite dal numero di vincitori più il 10% percento di idonei, lasciando fuori il resto di coloro i quali superano le prove concorsuali, ma non rientrano nel predetto 10%.

Il decreto legislativo n. 59/2017 ha previsto una deroga al suddetto limite solo per le graduatorie di merito del concorso 2016, relative alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

La legge di Bilancio ha superato, in sostanza, la disparità di trattamento che si era venuta a creare tra idonei della scuola secondaria e idonei della scuola dell'infanzia/primaria, permettendo l'assunzione di tutti gli idonei anche delle graduatorie di merito infanzia e primaria, fermo restando la disponibilità di posti e il diritto all'assunzione dei vincitori.

In pratica, qualora siano stati assunti i vincitori (da tutte le GM 2016) e siano ancora disponibili dei posti, questi andranno assegnati agli idonei anche oltre il limite del 10% di cui sopra.

- **Comma 605**

Concorso DSGA

Il concorso sarà bandito entro il 2018.

I titoli d'accesso al concorso sono quelli indicati nella tabella B allegata al CCNL:

- diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio;
- diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91;
- lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.l. 9 luglio 2009.

Oltre al personale in possesso dei suddetti titoli, possono partecipare, in deroga agli stessi, gli assistenti amministrativi che, alla data del 1° gennaio 2018, abbiano maturato almeno tre anni interi di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

- **Comma 606**

Proroga collocamenti fuori ruolo

I collocamenti fuori ruolo del personale docente e dirigente per svolgere attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti sino al 2020/2021.

- **Commi 607 – 612**

Piano assunzioni MIUR

A decorre dall'anno 2018, nei limiti della vigente dotazione organica, il Miur è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento di 258 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica F1.

Il predetto concorso è volto all'assunzione di personale da destinare agli uffici del Ministero, al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle scuole, soprattutto quelli non strettamente attinenti al servizio istruzione, in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche, come ad esempio la gestione del contenzioso.

- **Comma 613**

Istituzione ulteriori posti organico autonomia

La legge ha disposto un finanziamento 150 milioni di euro per la trasformazione delle cattedre in organico di fatto in cattedre stabili, che confluiranno nell'organico dell'autonomia: 50 milioni saranno spesi nel 2018, 150 a regime a decorrere dal 2019.

- **Comma 614**

Graduatorie di istituto. Valorizzazione titoli abilitanti

La nuova norma consentirà, nell'ambito dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto la "Valorizzazione dei titoli abilitanti in occasione degli aggiornamenti delle Graduatorie di istituto, con particolare attenzione a quelli conseguiti in ambito universitario".

Naturalmente è prematuro dire come questa norma potrà essere declinata nelle graduatorie. Tra l'altro le graduatorie di istituto sono state aggiornate nell'estate 2017 per il triennio 2017/20. Per quella data saranno già stati svolti i concorsi per la secondaria e strutturati, forse, anche quelli per infanzia e primaria.

- **Comma 616**

Potenziamento scienze motorie scuola primaria

Il 5% dell'organico di potenziamento (vedi Tabella 1 allegata alla legge 107/15) è destinato potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, secondo quanto previsto dalla legge n. 107/2015 [articolo 1, comma 7, lettera g)].

- **Comma 615**

Proroga contratti Co.Co.Co.

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere, stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici vengono prorogati al 31 agosto 2018 (in attesa della stabilizzazione – commi 619-627).

- **Commi 619-627**

Assunzione personale Co.Co.Co.

Le legge dedica i commi 619-625 agli Assistenti amministrativi e tecnici e ai collaboratori scolastici con di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.), ai fini della stabilizzazione tramite una procedura selettiva per titoli e colloquio.

Assistenti Amministrativi e Tecnici

La legge prevede una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.

La procedura è riservata al personale che, alla data del 1° gennaio 2018, sia titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) stipulati con le scuole statali per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici (ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124).

La procedura è indetta entro febbraio 2018. Il bando di concorso definirà requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione.

I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Collaboratori Scolastici

La legge prevede un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio, è riservata al personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici (ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124/99 e dell'articolo 9 del DM del 23 luglio 1999).

Il bando di concorso dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (di Bilancio). Esso indicherà il numero dei posti, le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione.

Le assunzioni avverranno anche a tempo parziale, nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati.

Nelle more dell'espletamento della selezione di cui sopra, il termine del 31 dicembre 2017 relativo ai succitati contratti, è prorogato al 30 agosto 2018.